

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4462

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BIGNARDI** e **DANIELE**

Presentata il 17 gennaio 1963

Norme in materia di sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti di Appello per le controversie agrarie

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La sentenza n. 108 del 1962 della Corte costituzionale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (Edizione speciale) n. 327 del 22 dicembre 1962, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l'articolo 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 e l'articolo 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392, istitutivi rispettivamente delle Sezioni specializzate per l'equo canone presso i Tribunali e delle Sezioni specializzate per le controversie agrarie presso i Tribunali e presso le Corti d'appello.

Per effetto di tale decisione, giusta l'articolo 136 della Costituzione, le suddette Sezioni specializzate hanno cessato di esistere quali organi giurisdizionali provocando così uno stato di profondo malessere e disagio tra tutte le categorie agricole, che si trovano nella impossibilità di tutelare in sede giudiziaria i propri diritti e i propri interessi. Poiché in questi 15 anni della loro costituzione le Sezioni specializzate per l'equo canone e per le controversie agrarie hanno dimostrato di soddisfare ampiamente le esigenze dei ceti agricoli, riteniamo opportuno provvedere alla istituzione di nuove Sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti d'appello, che nella loro composizione e nel loro funzionamento offrano quelle garanzie che la Corte costituzionale non ha potuto riscontrare nella composizione delle Sezioni istituite con le norme dianzi citate dichiarate costituzionalmente illegittime.

Ci onoriamo perciò di sottoporre all'approvazione del Parlamento la presente proposta di legge, che in ossequio all'insegnamento del Supremo Organo di giustizia costituzionale prevede una nuova configurazione di struttura delle sezioni specializzate.

La Corte costituzionale ha ravvisato nella mancanza di sufficienti garanzie per quanto riguarda la competenza e l'indipendenza degli esperti che concorrevano a costituire il collegio giudicante i motivi principali di contrasto con i precetti costituzionali contenuti negli articoli 102, 2° comma, e 108, 2° comma, della Costituzione, concernenti rispettivamente la istituzione di Sezioni specializzate e l'indipendenza degli estranei che partecipano all'Amministrazione della Giustizia.

Elemento essenziale della presente proposta di legge è costituito dal combinato disposto degli articoli 2 e 3. In base a tali norme si è stabilito che le Sezioni specializzate presso i Tribunali e presso le Corti di appello sono costituite rispettivamente da tre giudici togati e da due esperti e da cinque giudici togati e da 2 esperti. Gli esperti sono nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura su designazione del primo presidente della Corte d'appello territorialmente competente, il quale dovrà sceglierli in un albo speciale istituito presso ogni sede di Tribunale e di Corte d'appello. I requisiti per l'iscrizione all'albo sono quelli indicati nel terzo comma dell'articolo 3; l'iscrizione

potrà avvenire o direttamente da parte di tutti quei cittadini che ritengano di possedere i requisiti voluti o su indicazione delle Organizzazioni professionali localmente esistenti.

In tal modo attribuendo al potere giudiziario la nomina e la designazione degli esperti abbiamo ritenuto di evitare l'intervento di qualsiasi altro potere estraneo alla funzione giurisdizionale; sarebbe così possibile ottenere le più ampie garanzie di una integrazione del Collegio giudicante con esperti dotati di quella competenza e di quella autonomia che difettano invece, secondo quanto ha ritenuto la Corte costituzionale, nelle vecchie Sezioni specializzate.

Sempre a questo scopo è stato stabilito tra gli altri requisiti voluti per gli esperti delle Sezioni specializzate la iscrizione in un albo professionale di periti agrari e di dottori in scienze agrarie; il che non solo consentirà di conseguire il dettame della Corte costituzionale ma verrà incontro particolarmente ai desideri e alle aspirazioni degli Ordini professionali che giustamente da tempo vanno auspicando un maggior collegamento con gli organi giudiziari nell'espletamento della funzione giurisdizionale. Altra norma di particolare importanza è quella contenuta nel-

l'articolo 5 che si prefigge di superare senza pregiudizio alcuno per le parti processuali quella situazione di grave disagio che era stata provocata dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. È noto infatti che in tutta Italia numerosissime erano le cause pendenti avanti le Sezioni specializzate il 20 dicembre 1962, data da cui le sentenze della Corte costituzionale ha prodotto i suoi effetti. È del pari noto come, anche per tutti coloro che dovessero iniziare un giudizio dopo tale data, di fronte alla impossibilità di funzionamento delle Sezioni specializzate, la causa dovesse essere promossa avanti il magistrato ordinario che per effetto della sentenza della Corte costituzionale doveva ritenersi automaticamente investito di competenza a giudicare. L'articolo 5 appunto si prefigge di ovviare a tutti questi inconvenienti stabilendo la sospensione di tutti i procedimenti giudiziari che fossero iniziati alla data di pubblicazione della sentenza o immediatamente dopo, anche davanti il magistrato ordinario, e la conseguente riassunzione in un termine abbastanza ampio di quattro mesi in modo da consentire una sollecita ripresa del funzionamento della Giustizia in un settore così delicato ed importante quale è quello agricolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono istituite presso ogni sede di Tribunale e di Corte d'appello Sezioni specializzate per le controversie agrarie, che sostituiscono rispettivamente, le Sezioni specializzate dei Tribunali di cui all'articolo 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modificazioni ed integrazioni, e le Sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti d'appello di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.

È in facoltà del primo presidente della Corte d'appello di procedere, per quelle circoscrizioni di Tribunale ove, per il numero rilevante delle controversie, ne ravvisasse la necessità, alla costituzione di più Sezioni specializzate agrarie presso la stessa sede del Tribunale.

ART. 2.

Le Sezioni specializzate per le controversie agrarie presso i Tribunali sono costituite:

- a) da un presidente di Sezione di Tribunale che la presiede;
- b) da due magistrati di Tribunale;
- c) da due esperti.

Le Sezioni specializzate di Corte d'appello sono costituite:

- a) da un magistrato presidente di Sezione di Corte d'appello, che la presiede;
- b) da quattro magistrati, consiglieri di Corte d'appello;
- c) da due esperti.

Magistrati ed esperti costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.

ART. 3.

Gli esperti di cui all'articolo 2 sono nominati per ciascuna Sezione specializzata di Tribunale e di Corte d'appello dal Consiglio Superiore della Magistratura su designazione del primo presidente della Corte d'appello territorialmente competente.

Il primo presidente della Corte d'appello territorialmente competente designerà gli esperti traendo i nominati da un apposito albo istituito presso ogni sede di Tribunale e di Corte d'appello.

I requisiti per la iscrizione all'albo di cui al comma precedente sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;

c) età non inferiore ai trenta anni e non superiore ai sessantacinque anni;

d) iscrizione in un albo professionale dei periti agrari e dei dottori in scienze agrarie.

Gli esperti delle Sezioni specializzate delle Corti d'appello saranno tratti unicamente tra gli iscritti all'albo professionale dei dottori in agraria.

Per ognuno degli esperti sarà designato e nominato il rispettivo supplente.

Potranno essere iscritti all'albo coloro che, in possesso dei requisiti di cui sopra, ne facciano direttamente domanda ovvero coloro che siano stati segnalati alla prima Presidenza della Corte d'appello territorialmente competente dalle Organizzazioni professionali localmente esistenti.

Gli albi, formati a norma del comma precedente, vengono pubblicati dal primo presidente della Corte d'appello competente per territorio e sono tenuti presso le Cancellerie di ogni Sezione specializzata rispettivamente di Tribunale e di Corte d'appello a seconda della loro competenza.

Gli esperti, sia effettivi che supplenti, restano in carica per la durata di tre anni e possono essere rinominati.

Gli esperti, sia effettivi che supplenti, possono essere revocati dal Consiglio Superiore della Magistratura e sostituiti con la osservanza delle norme prescritte per la nomina. Gli esperti nominati in sostituzione di quelli revocati o di quelli cessati per altre cause, durano in carica fino alla scadenza degli altri esperti componenti il Collegio.

Agli esperti è dovuto un gettone di presenza di lire 5.000 per ogni giornata di adunanza.

Per le missioni è dovuta la indennità spettante agli impiegati dello Stato di grado VI.

ART. 4.

Alle Sezioni specializzate di cui alla presente legge è attribuita la competenza a decidere di tutte le controversie relative alla applicazione della legge 14 luglio 1952, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge 12 giugno 1962, n. 567, e di ogni altra disposizione di legge nazionale o regionale, concernente la perequazione dei canoni di affitto dei fondi rustici.

Le Sezioni specializzate di Tribunale e di Corte d'appello sono altresì competenti a conoscere di tutte le controversie che erano affidate alla competenza delle Sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti d'appello,

contemplate dagli articoli 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e 1° della legge 3 giugno 1950, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 5.

I procedimenti giudiziari per le controversie di cui al precedente articolo 4, pendenti alla data del 20 dicembre 1962 o iniziati successivamente a tale data anche avanti il magistrato ordinario, sono sospesi di diritto e devono essere riassunti davanti le Sezioni specializzate di Tribunale o di Corte d'appello di cui all'articolo 1 della presente legge, a cura della parte più diligente entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge. La relativa istanza si propone con ricorso al presidente della Sezione specializzata istituita a norma della presente legge, che provvede alla fissazione della udienza con decreto da notificarsi alle altre parti a cura dell'istante. Se la riassunzione non avviene nel termine suindicato, il procedimento si estingue.

ART. 6.

Le norme processuali contenute nelle leggi 4 agosto 1948, n. 1094, 20 giugno 1949, n. 353, 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore purché non siano in contrasto con quelle della presente legge.

ART. 7.

Le spese dipendenti dalla applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio le occorrenti variazioni.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.